

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 407 del 30 dicembre 2006)

Il testo del regolamento (CE) n. 1935/2006 va letto come segue:

**REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2006 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 dicembre 2006**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(2)</sup> ha introdotto un modulo obbligatorio di notifica degli aiuti di Stato. Esso ha stabilito inoltre che le informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle misure di aiuto devono essere fornite utilizzando le schede di informazioni complementari riportate in un allegato del regolamento.
- (2) In seguito all'adozione da parte della Commissione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 <sup>(3)</sup>, le norme applicate

dalla Commissione per valutare la compatibilità delle misure nazionali di aiuto con il mercato comune sono cambiate. Dal momento che il modulo di notifica è costituito da un questionario dettagliato basato sulle norme applicabili, è necessario modificarne alcune parti.

<sup>(3)</sup> Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.